

Codice A1816A

D.D. 18 gennaio 2018, n. 126

L.R. 12/2004 - pratica demaniale CN A 665 - Rettifica alla Concessione rep. 2412 del 12/12/2012 per occupazione sedime demaniale del rio Ruinas presso via Santa Croce in comune di Aisone (CN). Richiedente. A.C.D.A. Spa.

Vista la richiesta dell'A.C.D.A. S.p.A., prot. U/06718/2017 del 29/11/2017 (acquisita al prot. 57730/1816A del 01/12/2017) di modifica della concessione demaniale CN A 665 sul rio Ruinas, presso via S. Croce, in comune di Aisone;

Visto l'art. 1 del Disciplinare di concessione rep. 2412 del 12/12/2012, nel quale è stata indicata la percorrenza della condotta fognaria presso via S. Croce per una lunghezza di m 37,00 e richiamata la D.D. n. 3163/BD1410 del 12/12/2012 di concessione dell'occupazione e di approvazione del disciplinare di concessione;

Verificato che la lunghezza effettiva dell'occupazione con la condotta fognaria presso via Santa Croce (percorrenza in area demaniale) è pari a m 17,00 e che nella concessione rep. 2412 del 12/12/2012 è stata indicata erroneamente la lunghezza pari a m 37,00;

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i;

determina

1. di rettificare l'art. 1 della concessione rep. n. 2412 del 12/12/2012, rettificando la lunghezza della percorrenza della condotta fognaria in area demaniale in Via Santa Croce da m 37,00 a m 17,00;
2. di confermare la validità della concessione rep. n. 2412 del 12/12/2012, approvata con la D.D. n. 3163/BD1410 del 12/12/2012, fino alla scadenza del 31/12/2021;

Si precisa che il canone annuo della pratica CN A 665 (dato dalla somma dell'attraversamento e della percorrenza), soggetto a rivalutazione periodica, non viene modificato a seguito della rettifica apportata; la diminuzione della lunghezza della percorrenza infatti non incide sull'importo richiesto in quanto trattasi del canone minimo ricognitorio. Ne consegue che non risultano dei canoni indebitamenti riscossi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI